



NORME DI ATTUAZIONE, DI COORDINAMENTO E TRANSITORIE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Art. 161

Deposito degli atti per il giudizio abbreviato

Articolo abrogato dalla l. 16 dicembre 1999, n. 479.

Abrogato dal 2 gennaio 2000 · versione 30

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale
Estremi	Decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 agosto 1989

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/norme-di-attuazione-di-coordinamento-e-transitorie-del-codice-di/art-161-deposito-degli-atti-per-il-giudizio-abbreviato>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it